

## STATUTO

"Associazione regionale terapia delle emopatie (stARTEr)

Organizzazione di Volontariato".

### ARTICOLO 1

È costituita nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Organizzazione di Volontariato sotto forma di Associazione con la denominazione:

"Associazione regionale terapia delle emopatie (stARTEr) Organizzazione di Volontariato" in breve "stARTEr ODV".

A decorrere del termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. n. 117/2017, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di ONLUS di diritto cesserà di avere efficacia e troveranno applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del citato D. Lgs. n. 117/2017.

L'indicazione di Organizzazione di Volontariato e l'acronimo ODV potranno essere inseriti nella denominazione in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

### ARTICOLO 2

L'Associazione ha sede in Torino (TO).

### ARTICOLO 3

L'Associazione opera principalmente sul territorio della Regione Piemonte.

L'Organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale promuovendo la ricerca scientifica e la formazione professionale medico –chirurgica e assistenziale, nonché di assistenza sociale e sociosanitaria nell'ambito delle malattie ematologiche.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo

prevalente delle prestazioni dei volontari associati di cui all'Art. 5, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni sociosanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 Codice del Terzo settore;

g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;

h) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

Quanto sopra mediante la realizzazione, a titolo esemplificativo, delle seguenti azioni:

I. realizzare la raccolta e l'elaborazione di dati clinici e biologici concernenti le varie malattie ematologiche, anche al fine di programmare e partecipare a specifici protocolli terapeutici;

II. promuovere studi sulla diagnosi, terapia e prevenzione delle malattie del sangue, oncologiche e non;

III. prestare la propria collaborazione nella conduzione da parte delle strutture sanitarie delle

sperimentazioni cliniche in essere presso le stesse e nell'assistenza clinica dei pazienti affetti da patologie ematologiche, connesse alle sperimentazioni cliniche in essere, anche in funzione della raccolta ed elaborazione di dati relativi ai pazienti e al fine di favorire l'instaurazione di una proficua sinergia tra i pazienti, le loro famiglie e la struttura sanitaria. Il tutto tramite dipendenti e/o collaboratori e volontari dell'Associazione;

- IV. organizzare e migliorare i servizi e l'assistenza dei pazienti affetti da malattie onco-ematologiche;
- V. aiutare finanziariamente i pazienti affetti da malattie onco-ematologiche con particolari difficoltà economiche mediante contributi finanziari, facilitazioni nell'esecuzione di esami, acquisto di farmaci, facilitazioni nella sistemazione alberghiera per i pazienti e/o parenti lontani dal centro di cura;
- VI. organizzare congressi e conferenze, corsi e seminari per il perfezionamento e l'aggiornamento del personale medico e paramedico che opera in strutture universitarie ed ospedaliere, oltre che per medici pratici;
- VII. divulgare risultati di attività e di studio in campo ematologico attraverso pubblicazioni, assumendosene eventuali oneri finanziari;
- VIII. aiutare finanziariamente, mediante contributi e rimborsi spese, studiosi in malattie del sangue per la partecipazione a convegni, congressi e/o corsi di qualificazione e di studio;
- IX. sostenere la S.C. Ematologia e la SSD Trapianto presso il Presidio Ospedaliero Molinette di Torino attraverso la collaborazione di specifiche figure professionali - quali biologi, biotecnologi, infermieri, medici e specialisti in Ematologia, statistici e data managers - nella gestione dell'attività clinica e scientifica;
- X. acquistare strumenti e materiali da destinare mediante donazione o comodato d'uso a strutture universitarie ed ospedaliere il cui ambito istituzionale è la terapia delle malattie ematologiche;
- XI. reperire i mezzi finanziari occorrenti per perseguire le sue finalità istituzionali, anche mediante

pubbliche sottoscrizioni.

L'Associazione, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su delibera del Consiglio Direttivo.

Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo ne attesterà il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

#### ARTICOLO 4

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata, nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni aventi analoghi scopi o indirizzi di studio.

#### ARTICOLO 5

L'Associazione non ha fini politici ed esclude qualsiasi scopo di lucro.

#### ARTICOLO 6

L'associazione è costituita da persone fisiche; è consentita l'ammissione come associati di enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, così come di enti con scopo di lucro, alle condizioni e nei limiti imposti dalla normativa in materia.

Gli associati si distinguono in:

- associati ordinari;
- associati onorari.

a) sono associati ordinari tutti coloro che, a seguito di una domanda scritta, vistata da due associati e corredata di curriculum, sono accolti con approvazione del Consiglio Direttivo. Nella richiesta l'aspirante associato ordinario assicurerà di operare attivamente e regolarmente nelle iniziative

dell'Associazione.

b) sono associati onorari quelle persone od enti che hanno acquisito particolari benemerienze di ordine culturale, sociale o finanziario a favore dell'Associazione.

Gli associati ordinari sono tenuti a pagare una quota associativa annua secondo l'ammontare e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria.

Gli associati onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota associativa annuale.

È esclusa espressamente la temporaneità alla partecipazione alla vita associativa e tutti gli associati hanno pari diritto al voto.

L'Associazione può utilizzare le prestazioni di volontari per lo svolgimento della propria attività.

L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive, effettivamente sostenute per l'attività prestata e debitamente documentate ed entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le spese sostenute dal volontario possono anche essere rimborsate a fronte di una autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, purché non superino l'importo stabilito dal Consiglio Direttivo.

Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario.

2) L'Associazione è tenuta ad iscrivere i propri volontari in un apposito registro e ha l'obbligo di assicurarli ai sensi degli artt. 17 e 18 del Codice del Terzo settore.

## ARTICOLO 7

La partecipazione all'Associazione si intende rinnovata di anno in anno.

L'associato decade automaticamente dalla propria qualità per:

- recesso comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo;
- decadenza determinata dal mancato pagamento della quota associativa annuale;
- decesso.

## ARTICOLO 8

L'esclusione dell'associato per gravi motivi, a sensi dell'articolo 24 C.C., è di competenza del Consiglio Direttivo.

Costituisce grave motivo ai sensi dell'art. 24 cod. civ., a titolo esemplificativo, la circostanza che l'associato non sia in condizioni di operare attivamente e sistematicamente nelle iniziative dell'Associazione.

Gli associati recedenti o esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## ARTICOLO 9

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- dalle quote degli associati ordinari;
- dai lasciti, dalle donazioni, dalle oblazioni e dalle erogazioni liberali;
- da contributi, convenzioni e finanziamenti di enti pubblici e privati;
- dai proventi del proprio patrimonio e dalle attività dell'Associazione;
- da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

## ARTICOLO 10

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati ordinari ed onorari;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente e il Segretario-Tesoriere;
- d) l'Organo di Controllo, nel caso di nomina obbligatoria ai sensi dell'art. 30 del Codice del Terzo Settore;
- e) l'Organo di Revisione, nel caso di nomina obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese a norma di legge nelle modalità e nei termini approvati dal Consiglio Direttivo.

#### ARTICOLO 11

L'Assemblea è costituita dagli associati ordinari e onorari ed è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Ad essa devono essere sottoposti:

- a) la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento dell'Associazione;
- b) il bilancio dell'esercizio sociale,
- c) la nomina e la revoca del Consiglio Direttivo;
- d) la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo, nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dalla norma;
- e) la nomina e la revoca dell'Organo di Revisione, nel caso in cui ricorrano i presupposti previsti dalla norma e comunque se tale funzione non viene esercitata dall'Organo di Controllo ai sensi dell'Art. 30, comma 6 del D. Lgs. n. 117/2017.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo

lo ritenga opportuno o quando gliene sia fatta richiesta scritta, motivata e sottoscritta da almeno un terzo degli associati ordinari e/o onorari ed ha per oggetto le modificazioni statutarie e lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

#### ARTICOLO 12

Le convocazioni delle Assemblee sono fatte mediante lettera raccomandata ovvero a mezzo e-mail spedita a ciascuno degli associati ordinari ed onorari almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

#### ARTICOLO 13

Ogni associato ordinario ed onorario ha diritto ad un voto sin dalla sua iscrizione nel libro degli

associati.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza assoluta di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati ordinari e/o onorari in prima convocazione, in seconda convocazione che può essere tenuta anche nello stesso giorno ma almeno ad un'ora di distanza, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le Assemblee straordinarie delibereranno con il voto favorevole di almeno un terzo degli associati ordinari ed onorari, tanto in prima che in seconda convocazione.

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, accertare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

#### ARTICOLO 14

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di dieci membri.

Il Consiglio Direttivo è nominato per tre anni, ed è rieleggibile, e ad esso spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare tutti o parte dei propri poteri al Presidente.

Fra i suoi membri il Consiglio Direttivo sceglie un Presidente e un Segretario-Tesoriere.

Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Il Segretario-Tesoriere curerà la riscossione di tutte le entrate dell'Associazione e ne rilascerà quietanza, provvederà ai pagamenti e curerà la tenuta della contabilità.

I valori a lui affidati saranno da lui depositati in conto corrente presso un Istituto di Credito a nome dell'Associazione. Su detto conto corrente potranno operare, se delegati dal Presidente, i Consiglieri che avranno depositato la loro firma presso l'Istituto di Credito.

#### ARTICOLO 15

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o su richiesta di due Consiglieri.

Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.

Le riunioni del Consiglio si potranno svolgere anche per video o tele conferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

#### ARTICOLO 16

Organo di controllo e organo di revisione legale dei conti

L'Organo di Controllo è nominato nei casi previsti dall'Art. 30 del D. Lgs. 117/2017. È formato da un Revisore Legale iscritto al relativo Registro.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale;

- attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'Art. 14 del D. Lgs. 117/2017. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere al Consiglio Direttivo o al Presidente notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo svolge altresì il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti o nel caso in cui un suo componente sia un Revisore Legale iscritto nell'apposito Registro, ai sensi dell'Art. 30, comma 6 del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di Revisione Legale dei Conti è nominato nei casi previsti dall'Art. 31 del D. Lgs. 117/2017 o, comunque, quando l'Organo di Controllo non eserciti anche tale specifica funzione. È formato da un Revisore Legale dei Conti iscritto al relativo Registro.

#### ARTICOLO 17

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

I documenti di Bilancio sono redatti ai sensi degli Articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo entro centoventi giorni redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

Il Bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'Art. 14 del D.Lgs. 117/2017.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

#### ARTICOLO 18

La durata dell'Associazione è illimitata.

#### ARTICOLO 19 - CONVENZIONI

Le convenzioni tra l'Organizzazione di Volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'Art. 56, comma 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Organizzazione, quale suo Legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione.

#### ARTICOLO 20 - DIPENDENTI E COLLABORATORI

L'Organizzazione di Volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'Art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'Organizzazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e dai provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo.

Detto personale è assicurato secondo Legge contro le malattie, gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi.

Non può essere Socio il dipendente dell'Associazione e chi abbia un rapporto patrimoniale organico con la stessa.

#### ARTICOLO 21

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci iscritti all'Associazione aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il patrimonio della stessa dovrà essere devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dall'Art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

#### ARTICOLO 22

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa espresso rinvio alle norme del Codice Civile,

nonché alle altre norme di legge regolanti la materia.